

## **Agevolazione per cessione beni alimentari (art. 18bis Regolamento TARI)**

### **Chi può richiedere l'agevolazione**

Gli intestatari di utenze TARI non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedano:

- ✓ nel rispetto dei requisiti igienicosanitari
- ✓ ad associazioni assistenziali o di volontariato riconosciute (iscritte registro regionale)
- ✓ in via continuativa e a titolo gratuito

prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno.

### **Quantificazione**

Riduzione della parte variabile della tariffa fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti, riducendo proporzionalmente la quantità equivalente dei rifiuti ottenuti moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente potenziale di produzione (Kd, kg/m<sup>2</sup> anno massimo) relativo all'anno di competenza della categoria corrispondente.

La percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è fino al:

- 5% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 50 e 100 Kg;
- 10% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 101 e 500 Kg;
- 15% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 501 e 1000 Kg;
- 20% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1001 e 1500 Kg;
- 25% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1501 e 2000 Kg;
- 30% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo oltre i 2001 Kg.

### **Modalità**

Presentazione al Comune di una specifica istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza (termine perentorio), allegando:

1. fotocopia del documento di identità del firmatario
2. documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti
3. attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.

### **Criteri di applicazione**

La riduzione:

- a. viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
- b. non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni per rifiuti speciali non assimilati e assimilati (articoli 17 e 18 del regolamento TARI).

Il Comune, anche a campione, verifica quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione, interpellando le associazioni beneficiarie.

## **Estratto del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti del Comune di Genova**

### **Art. 18 bis**

#### **Cessione beni alimentari**

1. Per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, nel rispetto dei requisiti igienicosanitari, cedano, in via continuativa e a titolo gratuito, prodotti alimentari derivanti dalla propria attività da destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno, la parte variabile della tariffa è ridotta, a consuntivo, fino al limite massimo del 30%, sulla base del quantitativo di beni alimentari ceduti espresso in kg., e quindi dei rifiuti non prodotti, riducendo proporzionalmente la quantità equivalente dei rifiuti ottenuti moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa per il coefficiente potenziale di produzione (Kd, kg/m<sup>2</sup> anno massimo) relativo all'anno di competenza della categoria corrispondente.
2. Nel dettaglio la percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa è fino al:
  - 5% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 50 e 100 Kg;
  - 10% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 101 e 500 Kg;
  - 15% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 501 e 1000 Kg;
  - 20% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1001 e 1500 Kg;
  - 25% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo compreso tra 1501 e 2000 Kg;
  - 30% - se sono ceduti a titolo gratuito beni alimentari in un quantitativo oltre i 2001 Kg.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
3. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 23, specifica istanza al Comune con allegata documentazione comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie.
4. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.
5. La riduzione di cui al presente articolo non può essere applicata alle stesse superfici su cui sono applicate le riduzioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente regolamento.